PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA ALLE OPERAZIONI CIVILI DI MANTENIMENTO DELLA PACE E DI DIPLOMAZIA PREVENTIVA DELL'ORGANIZZAZIONE PER LA SICUREZZA E LA COOPERAZIONE IN EUROPA (OSCE)

Art. 1

Partecipazione dell'Italia alle operazioni dell'OSCE

E' autorizzata la partecipazione dell'Italia alle operazioni civili di mantenimento della pace e di diplomazia preventiva dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), per assicurare la continuita' della presenza italiana nelle missioni OSCE sul territorio, nonche' nel Segretariato e nelle istituzioni dell'OSCE.

Versione in vigore dal 4 giugno 2005, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Partecipazione dell'Italia alle operazioni civili di mantenimento della pace e di diplomazia preventiva dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE)
Estremi	Legge 17 maggio 2005, n. 92
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 giugno 2005

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/partecipazione-dell-italia-alle-operazioni-civili-di-mantenimento-2005/art-1-partecipazione-dell-italia-alle-operazioni-dell-osce

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it